

**ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO
AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
PER GESTIONE EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)**

Tra

la Società IG SAMISC HR SPA, con sede legale in Milano, Via Angelo Rizzoli, 4, C.F./P.Iva 06379970152 in persona del proprio legale rappresentante Signor Sergio Maria De Pasquale di seguito anche l' "azienda" o la "società",

le OO.SS.

Filcams CGIL Nazionale, rappresentata da Sandro Pagaria

Fisascat CISL Nazionale, rappresentata da Dario Campeotto

Ultrius Nazionale, rappresentata da Gabriele Fiorino

Di seguito anche le OO.SS. c, congiuntamente alla società, anche le "parti"

PREMESSO CHE:

- a) l'azienda IG SAMSIC HR SPA svolge attività come Agenzia per il Lavoro – Iscritta all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro, Sezione I, generalista, n. protocollo ministeriale 13/I/0017749, data rilascio 20/12/2010,
- b) l'azienda applica al personale il CCNL Commercio, Servizi, Terziario ed è strutturata su n. 18 unità produttive, situate in:
Sede Legale/Amministrativa: Via Angelo Rizzoli, 4 20132 Milano
Vimercate (MB): Via Pinamonte da Vimercate, 33
Crema (CR): Via delle Grazie 6/h
Bergamo (BG): Via Angelo Maj, 28/a
Verona (VR): Corso Porta Nuova, 3
Montecchio (VT): Corte delle Filande 18
Padova (PD): Via Annibale Padovano, 1
Camposampiero (PD): Via Palladio, 24
Treviso (TV): Viale della Repubblica 63/65
Conegliano (TV): Via C. Colombo, 42
Udine (UD): Viale del Ledra, 27/a
Belluno (BL): Via Vittorio Veneto, 232
Bologna (BO): Via Amendola 4/f
Reggio Emilia (RE): Via Emilia All'Angelo 33/c
Roseto degli Abruzzi (TE): Piazza della Repubblica, 1
Pescara (PE): Strada Prati 29/1
Roma (RM): Via Vincenzo Lamaro, 13
Catania (CT): Viale Africa, 31
- c) l'azienda, come media nell'ultimo semestre, occupa più di 5 dipendenti;
- d) l'azienda si trova a dover affrontare una importante ed imprevedibile crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza COVID-19 (CORONAVIRUS), con conseguente ed inderogabile necessità di ridurre/sospendere l'attività lavorativa del personale dipendente, al fine di evitare di procedere con una riduzione di personale e, pertanto, con dei licenziamenti, oltre che di proteggere la salute di lavoratori e clientela, che diversamente subirebbe un grave pregiudizio;
- e) l'azienda rientra nelle ipotesi di cui all'art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
- f) l'azienda ha inviato in data 26 Marzo 2020 la richiesta di convocazione congiunta per accedere al Fis-Assegno Ordinario ai sensi dell'art. 19 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, a cui hanno risposto le OO.SS. come sopra indicato;



TUTTO CIÒ PREMESSO

1. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del D.L. n.18 del 2020, in data 9 Aprile 2020 le parti hanno avuto un confronto per via telematica durante il quale è stata esaminata la situazione aziendale e le difficoltà a cui fa fronte;
2. le parti, esaminata la situazione aziendale ed il suo mercato di riferimento, riconoscono che la situazione che l'impresa attraversa ha comportato una forte contrazione dell'attività;
3. nella richiesta di convocazione di cui al punto f) in premessa, l'azienda ha comunicato di aver sospeso l'attività con richiesta di accesso alla FIS-Assegno Ordinario per il periodo dal **1 Aprile 2020** per una durata di nove settimane e, comunque, entro agosto 2020. Il numero di giornate potrà essere fruito anche non consecutivamente nel rispetto del limite massimo previsto dal D.L. n.18 del 17 marzo 2020;
4. tale contrazione riguarda tutto il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, con decorrenza dalla data riportata al punto precedente, per un periodo massimo di 9 settimane da usufruirsi entro il mese di agosto 2020, fino alla sospensione a zero ore;
5. l'azienda informa che sussistono i presupposti di ricorso al FIS – assegno ordinario, con causale "COVID-19 Nazionale", sulla base di quanto previsto dall'art.19 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020;
6. durante il periodo di sospensione/riduzione dell'attività con utilizzo degli ammortizzatori sociali, viene prevista la rotazione del personale (vedi allegato 1), per le mansioni compatibili con le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali;
7. l'azienda si riserva, nell'eventualità di un mutamento rilevante delle condizioni di mercato, di apportare integrazioni o modifiche al programma concordato, riducendo o revocando in tutto o in parte il programma di sospensione/riduzione;
8. il trattamento di integrazione salariale verrà corrisposto tramite anticipazione da parte del datore di lavoro;
9. il presente accordo sarà idoneo e, pertanto, ne avrà efficacia, per la richiesta di accesso alla CIG in deroga a seguito di reiezione da parte dell'Inps di richiesta di FIS;
10. si allega la lista (allegato 1), di tutti i lavoratori in forza presso l'azienda per i quali è stato richiesto l'intervento dell'ammortizzatore sociale.


Letto, confermato e sottoscritto.

09 aprile 2020


Il legale rappresentante dell'azienda



Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uiltucs Uil

